ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 30.1

Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo

Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 13 aprile 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Titolo	I — Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo	V
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-443-1992/art-30.1-clausola-di-salvaguardia-economica-per-gli-ispettori-capo/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it